

AVVISO
Notifica per pubblici proclami

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III - *bis*, R.G. n. 8679/2014

2. Nome del ricorrente:
Elena D'Alberti (C.F. DLBLNE96M70H501W)

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "Sapienza", Consorzio Interuniversitario – Cineca. Controinteressati: Sig.re Claudia Scardina e Alice Liguori.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

1. graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014 nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile all'immatricolazione;
2. graduatoria nazionale alfanumerica per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22.4.2014;
3. successive graduatorie risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
4. provvedimenti sconosciuti con cui sono state approvate tali graduatorie;
5. avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” in parte qua “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;
6. del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;
7. del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015;
8. del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
9. della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;
10. del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma “Sapienza” con D.R. n. 357/2014;
11. della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato;
12. di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I) SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502.

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionale per cittadini comunitari e non comunitari residenti.

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 ter, D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, il quale prevede il necessario Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 *“forte preoccupazione”* in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Ne consegue che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Ne risulta un evidente e grave difetto di istruttoria nella procedura di individuazione dei posti disponibili per l'immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al “numero chiuso” in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

II. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 LADDOVE DISPONE DI EFFETTUARE LA PROVA DI AMMISSIONE NEL MESE DI APRILE 2014: DISCRIMINAZIONE A DANNO DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

Un ulteriore profilo di illegittimità è costituito dal fatto che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta in data 8.4.2014, ossia quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non avevano ancora terminato gli studi pre-universitari ed erano nel pieno della preparazione degli esami di maturità. Decisione presa quest'anno per la prima volta, essendosi abbandonata una prassi che si era consolidata negli anni passati, nei quali la prova è sempre stata espletata nel mese di settembre, dopo gli esami di maturità.

Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore, primi e naturali interessati alla prova di ammissione ad una Facoltà universitaria, e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studio.

III. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 PER MANIFESTA INGIUSTIZIA DERIVANTE DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL MERITO DIMOSTRATO DAGLI STUDENTI “MATURANDI” NEL CORSO DEI LORO STUDI E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATISI NELL'A.A. PRECEDENTE AVVALENDOSI DEL CD. “BONUS MATURITÀ”.

A quanto sopra dedotto si aggiunga che il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

La mancata previsione di un simile “*bonus*” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “*capaci e meritevoli*” i quali, in base all’art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere.

Ne deriva l’evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato.

IV. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 QUANTO AL MECCANISMO DI SELEZIONE BASATO SULLA COMBINAZIONE TRA RISULTATI OTTENUTI NELLA PROVA E PREFERENZE DELLE SEDI UNIVERSITARIE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLE PROCRASTINARSI DELL’INCERTEZZA SULL’ESITO FINALE DELLA PROVA.

Sotto altro profilo, la selezione per l’ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia - fondata, in base al D.M. n. 85/2014 impugnato, su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l’indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell’esito delle prove – risulta inficiata da un’insanabile disparità di trattamento.

Infatti: un candidato che sia rientrato nei primi 9983, dunque entro il numero di posti disponibili a livello nazionale per gli studenti comunitari e non comunitari residenti, non è ammesso se ha indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già “coperti” da altri candidati; mentre paradossalmente, può essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, se ha indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente “coperti” da candidati che lo precedono in graduatoria.

A ciò si aggiunga che il D.M. impugnato prevede esplicitamente che l’ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica nell’ottobre 2014. È di chiara evidenza che siffatta previsione si ponga in insanabile contrasto con il diritto fondamentale al pieno svolgersi della propria personalità, tutelato anche dall’art. 2 della Costituzione, laddove impedisce una programmazione tempestiva delle future scelte di vita e universitarie, nella prolungata attesa dello scorrimento della graduatoria.

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, L. N. 264/1999. INVALIDITA’ DEL D.M. N. 85/2014 IN ORDINE AI QUESITI: MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Gli atti impugnati con il ricorso che ha dato origine al procedimento oggi pendente innanzi al Tar per il Lazio risultano gravemente lesivi dei principi di eguaglianza, parità di trattamento nonché del diritto allo studio ed al raggiungimento dei gradi più alti degli studi, a parità di condizioni e senza discriminazioni.

Ebbene, la prova di ammissione al Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2014/2015 comprende 60 domande a risposta multipla, con cinque possibili soluzioni di cui una sola esatta, suddivise in cinque sezioni, rispettivamente di ragionamento logico (23 domande); cultura generale (4 domande); biologia (15 domande); chimica (10 domande); matematica e fisica (8 domande). Al di là dei quattro quesiti di cultura generale, nessuno spazio è stato riservato a materie umanistiche, come l’italiano, la storia e la filosofia. Il che è un sintomo di irragionevolezza di tale previsione, poiché la formazione e la preparazione del medico richiedono una buona sintesi delle “due cultur”, la scientifica e l’umanistica.

È di evidenza palmare che i contenuti delle prove per l’ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per come regolati dalla disciplina attuativa, siano palesemente in contrasto – oltre che con l’art. 34 Cost. – con il disposto dell’art. 4 della legge n. 264/1999, il quale prescrive che “*l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è predisposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*”.

Tali contenuti sono, infatti, del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici, oltre che del tutto irragionevoli laddove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell’esame di maturità.

VI. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. 85/2014.

Sotto altro profilo svolgimento della prova è stato inficiato da gravissimi vizi procedurali. Trattandosi di selezione naturale unica, il vizio che si verifichi anche in una sola sede inficia la validità dell'intera prova sull'intero territorio.

Segnatamente, il vizio più eclatante è rappresentato dal trafugamento di uno dei plichi contenente l'elenco delle domande di concorso, cagionando una conclamata violazione dell'art. 4 dell'allegato 2 al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 laddove prevede che *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione”*.

Per altro verso, il trafugamento del plico e la possibilità che il contenuto del test sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso integra una manifesta violazione – oltre che dei principi generali di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – dell'art. 4 della legge n. 264/1999 che, nel prevedere che le prove di ammissione abbiano *“contenuto identico sul territorio nazionale”* e che si celebrino nella stessa data, è posto a presidio della *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, oltre che della trasparenza, della segretezza e della regolarità della prova.

VII. ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA «LEX SPECIALIS» DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST., VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E “PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Per altro verso, il regolare svolgimento delle procedure concorsuali è stato inficiato da una gravissima violazione del principio di anonimato della prova scritta.

Infatti, la procedura prevista dall'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014 prescrive che *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*. In estrema sintesi, ciascun plico contiene non solo il codice identificativo della prova, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, codice che è stato consegnato ad ogni candidato al termine della prova medesima. Sicchè si può affermare che dai singoli plichi era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che aveva sostenuto la prova. È evidente che una procedura siffatta – rendendo possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari – integra una gravissima violazione del principio dell'anonimato nelle prove scritte nelle procedure di selezione. Tanto ciò è più grave in quanto tale principio costituisce, secondo l'Adunanza Plenaria del Supremo Consesso, *“...il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione”* (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20.11.2013, n. 26).

VIII. ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA I

CANDIDATI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999 E DEGLI ARTT. 97, 3, 33 COST.

La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la segretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Ebbene, il MIUR, in applicazione del D.M. n. 85/2014, si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna, mancando di indicare previamente le procedure necessarie ad assicurare la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* tra i concorrenti. In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati vengono consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo li restituisce con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista alcuna garanzia né l'istituzione di una Commissione che assicuri la regolarità delle operazioni di apertura dei plichi.

Un tale *modus operandi*, che nessuna garanzia prevede a tutela della fase più delicata della selezione ovvero la valutazione degli elaborati, integralmente delegata al CINECA, costituisce una patente violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.

IX. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETÀ DEL MIUR SULL'ADEGUATEZZA DELLA PROVA DI SELEZIONE "A NUMERO CHIUSO" PREVENTIVO.

Da ultimo si consideri che, già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca, aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, assieme alle graduatorie menzionate e agli altri atti connessi.

Così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva "a numero chiuso" preventivo.

Donde l'evidente contraddittorietà del MIUR in ordine all'adeguatezza di tale procedura concorsuale.

5.0 Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inclusi tra la posizione n. 1 e la n. 21149 della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 20.5.2014.

6.0 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G n. 8679/2014) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*".

7.0 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 3447/2014 (SCARICA).

8.0 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).